

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

32.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1758);	
GARGANO: Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici (564);	
COLOMBA ed altri: Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici (1219)	345
PRESIDENTE	345, 347, 350, 353, 356, 358, 359, 361, 362, 363, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
ALLOCCA	361, 363
CARLONI ANDREUCCI	350, 353, 358, 361, 362, 367
COLOMBA	348, 351, 352, 354, 355, 357, 360, 362, 363, 367, 368, 372, 373
GARAVAGLIA, <i>Relatore</i>	347, 348, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 366, 367, 369, 370, 372, 373
LUSSIGNOLI	353, 355, 361, 362, 372
MENZIANI	363
ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	348, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 358, 360, 361, 362, 363, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
RUBINO	355, 358
TROTTA	355
La seduta comincia alle 10,45.	
CARLONI ANDREUCCI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
(È approvato).	
Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1758) e delle proposte di legge Gargano: Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici (564) e Colomba ed altri: Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici (1219).	
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: « Norme sulla produ-	

zione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 » e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Gargano: « Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici » e dei deputati Colomba ed altri: « Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici ».

Ricordo ai colleghi che nell'ultima seduta abbiamo approvato, con alcune modifiche, l'articolo 1 del disegno di legge n. 1758, scelto come testo base per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'impiego delle sostanze indicate nell'allegato II è vietato nella preparazione dei cosmetici.

L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV è consentito con le limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati.

Coloranti diversi da quelli elencati nella seconda parte dell'allegato III e dell'allegato IV non possono essere utilizzati per prodotti destinati ad essere applicati in prossimità degli occhi, sulle labbra, nella cavità orale o sugli organi genitali esterni.

Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I decreti di cui al comma precedente, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni stesse.

Chiunque impiega nella preparazione dei cosmetici sostanze indicate nell'allegato II è punito con la reclusione da 6

mesi a 2 anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni o, se il fatto è commesso per colpa, con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 1.000.000 a lire 15 milioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli allegati III e IV è punito con la reclusione da 1 mese ad 1 anno e con la multa da lire 500 mila a lire 5 milioni o, se il fatto è commesso per colpa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 250 mila a lire due milioni e 500 mila.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

L'impiego delle sostanze indicate nell'allegato II è vietato nella preparazione dei cosmetici.

L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV è consentito con le limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati.

Coloranti diversi da quelli elencati nella seconda parte dell'allegato III e dello allegato IV non possono essere utilizzati per prodotti destinati ad essere applicati in prossimità degli occhi, sulle labbra, nella cavità orale o sugli organi genitali esterni.

Ai prodotti cosmetici possono essere aggiunte sostanze conservanti per inibirvi lo sviluppo di microorganismi.

Con proprio decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, stabilirà:

a) l'elenco di tali sostanze e le quantità massime consentite per ciascuna di esse per inibirvi lo sviluppo di microorganismi;

b) di tali sostanze quelle che potranno essere utilizzate per altri scopi specifici, fissandone al riguardo le quantità massime. In questo caso, ai prodotti cosmetici potranno essere attribuite proprietà antiforfora, antisettiche o disinfettanti

in aggiunta a quelle caratteristiche di cui all'articolo 1 della presente legge. Le stesse proprietà potranno essere attribuite anche a quei prodotti che, pur contenendo quantità di sostanze antimicrobiche non superiori a quelle stabilite al precedente punto a) del presente articolo, abbiano effettiva efficacia antiforfora, antisettica o disinfettante.

Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati, nonché quelli di cui al comma precedente sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I decreti di cui al comma precedente, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni stesse.

Chiunque impiega nella preparazione dei cosmetici sostanze indicate nell'allegato II è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni o, se il fatto è commesso per colpa, con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 1.000.000 a lire 15 milioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli allegati III e IV e nel decreto di cui ai punti a) e b) del quinto comma, è punito con la reclusione da 1 mese ad 1 anno e con la multa da lire 500 mila a lire 5 milioni o, se il fatto è commesso per colpa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 250 mila a lire due milioni e 500 mila.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Desidero premettere alcune precisazioni. Il disegno di legge n. 1758 ci interessa da due punti di vista: da quello dell'aderenza alla *ratio* del provvedimento così come ci è giunto dal Senato dove è stato approvato all'unanimità, e da quello dell'indispensabile adeguamento, da parte dell'Italia, alla direttiva n. 76/768, approvata dal Consiglio dei ministri della CEE. Il principio, pertanto, che noi dobbiamo seguire è

quello di non crearci, nel momento stesso in cui ci adeguiamo alla direttiva, ulteriori vincoli nei confronti della Comunità, esulando dalla *ratio* del provvedimento che ci proviene dal Senato, e recependo elementi che nemmeno in sede di terza e quarta direttiva europea sono stati recepiti (ho letto in proposito una relazione della senatrice Squarzialupi); poiché non sono stati ancora recepiti in quella sede, non vedo perché dovremmo riceverli noi in sede di adeguamento alla direttiva cui ho fatto prima riferimento. Preannuncio, pertanto, il mio voto contrario ad emendamenti che fossero in contrasto con questa mia impostazione.

Mi dichiaro anche, in linea di massima, favorevole ad eventuali emendamenti che deleghino ulteriori competenze alle autorità sanitarie locali, mentre non farò altrettanto per quelli relativi all'USL, perché si verrebbero a creare eccessive disparità.

Per quanto riguarda, infine, gli allegati, sono favorevole ad una formulazione che recepisce esattamente la logica della direttiva CEE e quella del testo approvato dal Senato.

In riferimento all'articolo 2, ho proposto di sostituire il testo con un altro, perché quello originario non mi sembra né chiaro né coerente, per cui approvandolo, com'è attualmente, si potrebbe correre il rischio di ingenerare confusione e di consentire speculazioni che facciano passare i prodotti cosmetici come se fossero prodotti farmaceutici.

PRESIDENTE. Ancora all'articolo 2 gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto ed il quinto comma con i seguenti:

« È vietata l'immissione in commercio di prodotti cosmetici che contengono conservanti diversi da quelli elencati nella prima parte dell'allegato V, oppure contenenti conservanti di cui alla prima parte dell'allegato V oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle elencate.

Fino al 31 dicembre 1982 è autorizzata l'immissione in commercio di prodotti cosmetici che contengono i conservanti elencati nella parte seconda dell'allegato V, nei limiti stabiliti e nelle condizioni indicate.

Gli elenchi di cui all'allegato II e prima parte degli allegati III, IV e V restano in vigore fino all'emanazione del decreto di cui al successivo articolo 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 1981 ».

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli allegati III, IV e V è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni o, se il fatto è commesso per colpa, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire duecentocinquantomila a lire due milioni e cinquecentomila ».

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« La sentenza di condanna per i reati di cui ai due commi precedenti è pubblicata su almeno due quotidiani e due periodici femminili a diffusione nazionale ai sensi dell'articolo 36 del codice penale ».

COLOMBA. Più che illustrare questi emendamenti, desidero ribadire quella che è stata la logica alla quale ci siamo attenuti nell'affrontare il provvedimento in esame: salvaguardare il consumatore, dando al contempo un preciso quadro di riferimento, e quindi delle certezze, al produttore. Introducendo, quindi, gli elenchi positivi anche dei conservanti — in tal modo ampliando la proposta sia del relatore che del Governo — noi intendiamo garantire meglio il consumatore.

Ci rendiamo conto che si pone un problema di rispetto della direttiva comunitaria e la nostra proposta tende a restringere lo spazio che tale normativa lascia aperto per i produttori. Riteniamo che il parere espresso a suo tempo dalla Commissione affari costituzionali appoggi la

nostra proposta nel senso che la direttiva debba intendersi come una norma che invita gli Stati membri ad avvicinare le loro legislazioni, ma che non sia un regolamento comunitario, che diventa legislazione in tutti gli Stati membri in maniera identica.

Ritenevamo e riteniamo che si debba superare il ritardo che oggi in Italia registriamo sulla materia dei cosmetici e che la via migliore sia quella di utilizzare le proposte di modifica alla prima direttiva CEE in materie già note ai membri della Commissione, al relatore ed al Governo, dal momento che i rappresentanti del Governo partecipano alla elaborazione delle proposte di nuove direttive comunitarie.

È per questo che ribadiamo la necessità di introdurre nell'articolo 2 un ulteriore allegato che contenga anche i conservanti. Del resto la stessa proposta del relatore costitutiva dell'articolo 2 in qualche modo individua un ulteriore elenco di conservanti, sia pure lasciandoli un po' nel vago rispetto alla elencazione che noi proponiamo con l'allegato V. Allo stato attuale la presenza di conservanti nei prodotti cosmetici può indurre a considerare questi ultimi come presidi medico-chirurgici, per cui riteniamo che l'accoglimento della nostra proposta di un elenco positivo dei conservanti consentirebbe di superare questi possibili fraintendimenti e di avere maggiore chiarezza a proposito di quelli che devono considerarsi i cosmetici, pur con i limiti che abbiamo già verificato nelle sedute dedicate all'esame dell'articolo 1, nelle quali abbiamo compreso la difficoltà di fissare un limite preciso tra sostanza puramente cosmetica e sostanza ad azione anche farmacologica.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Continuando, naturalmente, a sostenere l'emendamento da me presentato, mi dichiaro favorevole all'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 2 e contraria, invece, a tutti gli altri emendamenti.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Chiedo sin da ora

scusa alla Commissione per il fatto che, trovandomi a dover affrontare una materia che — per lo meno nel corso di questa legislatura — è sempre stata seguita da un altro sottosegretario, correrò il rischio di fare alcune osservazioni non del tutto pertinenti con il merito della discussione che si sta svolgendo già da parecchio tempo su questo tema dei prodotti cosmetici.

Per prima cosa osservo che i primi tre commi dell'emendamento interamente sostitutivo proposto dal relatore sono identici a quelli del testo originario dell'articolo 2 e, se non sbaglio, non sono stati modificati neanche dagli emendamenti predisposti dall'onorevole Colomba; quindi, dal punto di vista sostanziale, siamo di fronte ad una serie di proposte sostitutive che interessano i commi quarto e quinto dell'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti degli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci il parere del Governo è contrario perché la lista positiva dei conservanti non può essere inserita dato che il Consiglio delle Comunità europee non ha ancora approvato sull'argomento « conservanti » le direttive di aggiornamento della direttiva n. 786 del 1976. Non è infatti possibile, in violazione del disposto della direttiva attualmente vigente, apportare sul piano nazionale modifiche alla disciplina da questa ultima direttiva delineata sulla base di semplici lavori preparatori, suscettibili di modifica, dei competenti organi comunitari. Per le stesse argomentazioni non possono essere apportate modifiche agli allegati III e IV come previsto dall'ultimo comma dell'emendamento né può essere inserito il termine del 31 dicembre 1982.

Quanto detto deriva direttamente dal Trattato di Roma, con il quale gli Stati membri hanno contratto l'impegno di non introdurre nella legislazione nazionale, nei settori disciplinati dalle direttive comunitarie, misure che siano in contrasto con la normativa comunitaria o che, ancorché integrando le norme comunitarie, costituiscano misure discriminatorie per gli operatori dei diversi paesi membri, capa-

ci di determinare effetti equivalenti a quelli di provvedimenti che ostacolano la libera circolazione delle merci — e ponendo conseguentemente il nostro paese in difetto rispetto al Trattato di Roma —.

Per quanto riguarda l'emendamento del relatore, ne condivido in linea di massima l'impostazione ma rilevo che se comporta, come sembra, la modifica della direttiva comunitaria, valgono per esso gli stessi argomenti prima esposti: cioè la nuova disciplina delineata a livello comunitario non solo non è vincolante per il nostro paese ma è suscettibile di modifiche ed emendamenti.

Per quanto riguarda quella parte dell'emendamento che si riferisce ad una trattativa non ancora approvata dal Consiglio dei ministri della CEE, ovviamente il Governo nutre delle riserve e si rimette alla Commissione. Parere contrario, invece, all'emendamento Colomba.

LUSSIGNOLI. Per dichiarazione di voto. Il gruppo democristiano esprimerà voto favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 2 presentata dal relatore, che ci sembra risponda meglio a quello che è l'obiettivo di fondo del provvedimento: la tutela del consumatore soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario. Certamente non siamo insensibili alle preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo in ordine alle liste positive e negative, però ritengo che la direttiva CEE non sia rigida e che pertanto ogni paese membro della Comunità possa anche adottare al suo interno provvedimenti restrittivi rispetto alla direttiva stessa; a questo proposito occorre però non dimenticare — fermo restando l'obiettivo principale della tutela del consumatore — le difficoltà produttive del nostro paese (nel momento in cui inserissimo elementi restrittivi) nei confronti degli altri concorrenti a livello comunitario.

Inoltre, siccome il provvedimento al nostro esame è stato votato all'unanimità dal Senato, possiamo essere sicuri che una valutazione politica unitaria è stata espressa in quella sede, mentre le modifiche introdotte con la nuova formulazione

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

dell'articolo 2 mi paiono rispondere alle preoccupazioni comuni, recependo in parte anche quelle sollevate dal collega Colomba.

CARLONI ANDREUCCI. Chiedo la votazione per divisione dell'articolo sostitutivo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per divisione, su richiesta dell'onorevole Carloni Andreucci, dell'articolo 2 sostitutivo proposto dal relatore. Il Governo si rimette alla Commissione.

Pongo in votazione i primi tre commi, sino alle parole « organi genitali esterni ».

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto e quinto comma fino alla lettera b) compresa.

(È approvato).

Pongo in votazione gli ultimi quattro commi.

(È approvato).

Gli emendamenti sostitutivi al quarto, quinto e ultimo comma dell'articolo 2 sono pertanto preclusi.

Pongo in votazione l'emendamento Colomba aggiuntivo dopo l'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al quinto comma dell'articolo precedente, i prodotti cosmetici non

possono essere registrati come presidi medico-chirurgici. Cessano pertanto di avere efficacia nei confronti dei prodotti disciplinati dalla presente legge le disposizioni di cui al regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112 e relativo allegato e l'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Dalla stessa data decadranno le autorizzazioni sanitarie per la produzione, il commercio e la pubblicità di prodotti cosmetici registrati come presidi medico-chirurgici.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Questo articolo rientra nella logica che si intende seguire.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici ed importatrici, anche attraverso le proprie associazioni, devono comunicare al Ministero della sanità le sostanze ed i prodotti impiegati nella preparazione dei cosmetici.

Tali elenchi sono sottoposti all'esame degli organi tecnici del Ministero della sanità, anche ai fini dell'esercizio delle iniziative previste dall'articolo 10 della direttiva n. 76/768 del Consiglio dei ministri della CEE del 27 luglio 1976.

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio

e artigianato, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina, con proprio decreto, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle sostanze e prodotti che è consentito impiegare nella preparazione dei prodotti cosmetici, precisando, per determinate sostanze, limitazioni di dose, condizioni e campi di impiego e applicazione, e con l'indicazione, ove occorra, dei requisiti di purezza. A tal fine il Ministro della sanità si avvale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della consulenza tecnica e scientifica dell'Istituto superiore di sanità.

Le sostanze usate nei prodotti cosmetici e iscritte nella farmacopea ufficiale, devono possedere i requisiti di purezza previsti dalla farmacopea ufficiale stessa.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici o importatrici, anche attraverso le loro associazioni, devono comunicare al Ministero della sanità le sostanze e i prodotti impiegati fornendo la documentazione tossicologica concernente gli studi e le ricerche volti a determinare gli effetti sulla salute dell'uomo e degli animali.

Il Ministero della sanità con la procedura di cui al primo comma, provvede, ogni sei mesi, all'aggiornamento dell'elenco sopradetto sulla base delle documentate istanze presentate dagli interessati, salvo il caso in cui debba procedersi di ufficio alla cancellazione di sostanze non ritenute più impiegabili alla luce di ulteriori cognizioni acquisite.

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno altresì presentato i seguenti emendamenti sempre riferiti all'articolo 3:

Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici o importatrici, anche attraverso le loro associazioni, devono comunicare al Ministero della sanità le sostanze e i prodotti impiegati fornendo la documentazione tos-

sicologica concernente gli studi e le ricerche volte a determinare gli effetti sulla salute dell'uomo e degli animali ».

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio sanitario nazionale e avvalendosi ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della consulenza tecnica e scientifica dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto provvede ogni sei mesi all'aggiornamento degli allegati II, III, IV e V sulla base delle documentate istanze presentate dagli interessati, salvo il caso in cui debba procedersi d'ufficio alla cancellazione di sostanze non ritenute più impiegabili alla luce di ulteriori cognizioni acquisite ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« Le sostanze usate nei prodotti cosmetici e iscritte nella farmacopea ufficiale, devono possedere i requisiti di purezza previsti dalla farmacopea ufficiale stessa ».

COLOMBA. Noi abbiamo presentato un emendamento interamente sostitutivo ed una serie di emendamenti al testo dell'articolo 3 da proporre in via subordinata nel caso non venisse accolto il nostro emendamento sostitutivo, emendamento con il quale individuiamo, in sostanza, un meccanismo che consenta al Ministero della sanità di formulare e di aggiornare periodicamente gli elenchi positivi. Questa ci sembra una strada che comunque meriti attenzione anche da parte della maggioranza, che invece la respinge scegliendo di adeguarsi passivamente alle direttive comunitarie.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Che però abbiamo attivamente concorso a determinare.

COLOMBA. Al punto tale che nel giugno 1976 è stato emanato in Italia un

decreto ministeriale che proibiva la presenza di coloranti nei prodotti cosmetici, mentre dall'altra parte si collaborava ad una direttiva che consentiva l'immissione di quegli stessi coloranti sempre nei prodotti cosmetici.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non siamo in maggioranza nella Comunità!

COLOMBA. Il Governo sa che in questi casi si procede per unanimità.

Noi avevamo pensato ad un meccanismo agile e che consentisse di formulare elencazioni positive, da aggiornare periodicamente anche con la collaborazione dei produttori e degli importatori.

Per quanto riguarda gli emendamenti al testo originario dell'articolo 3, vorrei in modo particolare richiamare l'attenzione su quello con il quale proponiamo di aggiungere, dopo il secondo comma, che « le sostanze usate nei prodotti cosmetici e iscritte nella farmacopea ufficiale, devono possedere i requisiti di purezza previsti dalla farmacopea ufficiale stessa »: ci pare un fatto importante data la delicatezza dell'uso delle sostanze cosmetiche ed i pericoli che tale uso può comportare.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Dico subito di essere favorevole all'accoglimento di quest'ultimo emendamento degli onorevoli Colomba e Carloni relativo ai requisiti previsti dalla farmacopea ufficiale, mentre mi dichiaro contraria a tutti gli altri emendamenti. Non mi pare, infatti, che il Consiglio sanitario nazionale abbia una specifica competenza a proposito degli elenchi delle sostanze e dei prodotti che è consentito impiegare nella preparazione dei prodotti cosmetici; diversamente si rimuoverebbe la validità della direttiva del 1976 e per la verità anche le piccole e grandi aziende che operano nel settore non sono in grado di fornire la documentazione richiesta al terzo comma dell'articolo 3 dei colleghi comunisti.

Le liste positive ci faranno superare il problema, ma questo quando la direttiva CEE ce le farà recepire.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3 presentato dagli onorevoli Colomba e Carloni in quanto esso non tiene conto della direttiva comunitaria attualmente approvata. Valgono pertanto le osservazioni formulate all'emendamento proposto ai commi quarto e quinto dell'articolo 2. In questa circostanza si aggiunge, poi, che è scarsamente verosimile la previsione di avere un elenco positivo per tutte le sostanze in quanto è inattuabile in tempi brevi; si ricorda che la CEE sta esaminando liste positive ma solo per alcuni settori prioritari quali filtri solari e tinture per capelli.

Per quanto riguarda l'emendamento al primo comma del testo originario dell'articolo 3, esprimo ancora parere contrario in quanto la richiesta trasmissione al Ministero della sanità della documentazione tossicologica concernente gli studi e le ricerche volte a determinare gli effetti sulla salute dell'uomo e degli animali delle sostanze e dei prodotti impiegati non trova riscontro nella normativa comunitaria e rappresenta misure restrittive al libero scambio dei prodotti. Sul piano pratico, comunque, sarebbe impossibile pretendere dai produttori esteri tale documentazione e quindi la norma si risolverebbe in una imposizione discriminatoria per i prodotti nazionali. Bisogna anche ricordare che per molti prodotti, anche se notoriamente innocui, non esiste tale documentazione. Quindi, pur apprezzando le intenzioni dei proponenti, allo stato della situazione comunitaria, per le circostanze esposte, il Governo esprime parere contrario all'emendamento in questione.

Il parere del Governo è contrario anche sull'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3 che, collegato con il precedente, prevede l'aggiornamento degli allegati II, III, IV e V e la cancellazione d'ufficio da parte del Ministero della sanità dagli allegati stessi, indipendentemente dalle direttive CEE, di sostanze ritenute non impiegabili. Anche in questo caso valgono le osservazioni e

le motivazioni contrarie evidenziate per l'emendamento presentato all'articolo 2.

Infine, per quanto riguarda l'ultimo emendamento all'articolo 3, va detto che non possiamo pretendere dai produttori stranieri la rispondenza alla farmacopea italiana, comunque in questo caso il Governo si rimette alla Commissione.

CARLONI ANDREUCCI. Voglio dire con chiarezza che sono veramente stupita dal tono sia del relatore sia del Governo, da cui emerge una totale subordinazione alle direttive comunitarie. Faccio un esempio pratico: se scoprissimo che qualche sostanza, pur consentita dalla CEE, produce dei danni dovremmo forse continuare a consentirne l'uso sostenendo che non è possibile cancellare nulla dall'elenco CEE che è intoccabile? Siamo dunque in una logica del tutto subordinata. Tra l'altro, dal momento che il nostro comune obiettivo è la tutela della salute del consumatore, non comprendo perché non si vuole accogliere il nostro articolo sostitutivo dell'articolo 3, con il quale si compie lo sforzo di indicare in modo preciso i modi ed i tempi per giungere alla formulazione dei famosi elenchi positivi, che tutti concordemente riconosciamo come l'unico strumento valido per tutelare in modo serio la salute del consumatore.

Un'altra cosa: le direttive CEE sono frutto anche del nostro contributo. Perché — allora — non collaborare per la loro piena attuazione? D'altra parte, l'anno di tempo previsto dal nostro articolo sostitutivo per la formulazione degli elenchi positivi da parte del Ministero della sanità mi sembra un periodo sufficientemente lungo, se veramente vi fosse la volontà politica di formularli, questi elenchi, e mancassero le pressioni in senso contrario.

Per quanto riguarda il riferimento alla farmacopea ufficiale, mi sembra restrittivo nei confronti del libero mercato, perché anche se il nostro compito è di tutelare la salute della gente, non vedo perché dovremmo adeguarci pedissequamente a vecchie direttive che sono anche frutto di compromessi e di pressioni, e che non

sono certo tutto oro colato, tanto è vero che dalla direttiva CEE non sono esclusi i coloranti, che pure sono sospetti di cancerogenità. Allora che facciamo, dobbiamo tornare indietro in nome di direttive che vengono dall'alto? Non credo, penso infatti che si debba rivendicare la autonomia del nostro Parlamento in nome di interessi che riteniamo prioritari.

LUSSIGNOLI. Il voto contrario del gruppo democristiano agli emendamenti Colomba non può essere interpretato come manifestazione di insensibilità nei confronti dell'obiettivo primario di tutela della salute del consumatore, essendo esso il frutto della constatazione che se riconosciamo come nociva una determinata sostanza, questa lo è anche per i cittadini degli altri paesi, e nulla vieta al Ministero della sanità di intervenire vietando l'uso di eventuali prodotti che la contengano.

Quindi in buona parte condivido il discorso fatto dalla collega Carloni, comunque devo dire che non sempre il termine « compromesso » deve essere interpretato in senso negativo dimostrandoci l'esperienza come la scienza esatta non esiste neanche in questo settore, e nemmeno la certezza assoluta; a questa regola non sfugge la politica comunitaria. Comunque per garantire ulteriormente il rispetto dello obiettivo che ci siamo prefissi, potremmo anche ricorrere alla presentazione di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Colomba-Carloni Andreucci sostitutivo dell'articolo 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Colomba-Carloni Andreucci sostitutivo del primo comma dell'articolo 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Colomba-Carloni Andreucci sostitutivo del

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

secondo comma dell'articolo 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Colomba-Carloni Andreucci aggiuntivo dopo il secondo comma, favorevole il relatore mentre il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso e come risulta dalla modifica testè apportata.

(È approvato).

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

All'Istituto superiore di sanità, nell'ambito delle funzioni di consulenza di cui all'articolo 3, spetta in particolare di:

a) esprimere parere sugli elenchi e le prescrizioni di cui all'articolo 3;

b) indicare i metodi di analisi per il controllo della purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici, al fine di garantire la sicurezza intesa come tollerabilità generale, innocuità, atossicità acuta e cronica;

c) indicare i criteri di massima in ordine all'idoneità per locali ed attrezzature delle officine di produzione di cosmetici di cui all'articolo 7;

d) proporre al Ministro eventuali aggiornamenti straordinari degli elenchi e degli adempimenti e modalità previsti dagli articoli 2 e 3;

e) esprimere ogni altro utile parere.

COLOMBA. L'articolo aggiuntivo si illustra da sé.

GARAVAGLIA, Relatore. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo dell'ono-

revole Colomba che è compensativo rispetto all'articolo aggiuntivo 2-ter da me presentato e momentaneamente accantonato. Dichiaro dunque di ritirare quell'articolo aggiuntivo e di essere favorevole a questo degli onorevoli Carloni Andreucci e Colomba.

ORSINI BRUNO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Desidero manifestare alla Commissione la preoccupazione del Governo di non sovrapporre normative italiane fortemente differenziate o comunque non applicabili rispetto alle direttive comunitarie per evitare il duplice effetto negativo di essere imputati di infrazione al Trattato di Roma e di stabilire un trattamento discriminatorio dei produttori italiani rispetto a quelli degli altri paesi della Comunità. Mi pare che si violino questi principi generali nel momento in cui si propone di attribuire all'Istituto superiore di sanità delle competenze che spettano agli organi comunitari. E ad esempio a questi che spetta indicare i metodi di analisi per il controllo della purezza batteriologica, che non sono una variabile indipendente rispetto ai risultati ma anzi concorrono a determinarli, per cui se in Italia stabilissimo dei metodi diversi creeremmo le condizioni per degli effetti diversificati e delle polemiche internazionali.

Che l'Istituto superiore di sanità nell'ambito delle sue funzioni di consulenza applichi tutti i metodi di analisi che vuole per indurci a proporre la modifica dei metodi di analisi internazionali va benissimo, ma se questo stesso Istituto fissasse dei metodi di analisi diversi avremmo una disparità di condizioni che opererebbe in senso contrario a quello che è lo scopo del Trattato di Roma ed una disuguaglianza nei diritti e nei doveri dei produttori. Chiedo quindi che almeno la questione dei metodi di analisi venga stralciata.

Sono invece favorevole alla proposta di aggiornamento straordinario degli elenchi in considerazione delle modalità previste dagli articoli 2 e 3.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Che sono quelle previste dall'articolo 10 della direttiva CEE.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Tenendo conto che il ministro non potrà che operare o direttamente o attraverso una pressione sulla Comunità al fine di modificare gli elenchi, perché da una proposta di aggiornamento degli elenchi da parte dell'Istituto superiore di sanità non so se ne derivi che il ministro è tenuto, sia pure solo in termini politici, ad adottarla nel territorio nazionale o se ciò si ripercuota a livello comunitario.

Quindi, mentre non ci sono problemi per il punto *d*), e ovviamente per il punto *e*), chiedo ai proponenti se non si possano rimuovere i problemi creati dal punto *b*) dell'articolo 3-bis.

COLOMBA. Trovo che l'interpretazione data dal Governo sia ancora una volta assolutamente parziale e non rispondente a quanto indicato al punto *b*) del nostro articolo aggiuntivo, che dice « indicare » e non « fissare », per giunta in una situazione come l'attuale nella quale la Comunità europea non ha ancora stabilito alcunché rispetto ai criteri di controllo della purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici. Ritengo dunque che quella della indicazione da parte dell'Istituto superiore di sanità di alcuni metodi di analisi sia una richiesta minimale; starà poi al Governo adottarli o non adottarli.

Per quanto riguarda, poi, le perplessità manifestate dal Governo a proposito del punto *d*) devo ancora una volta criticare l'assoluta fedeltà da parte del Governo ad una pessima traduzione dal francese della direttiva comunitaria del 1976, pessima traduzione che risulterà evidente quando andremo ad esaminare l'allegato 2, relativo all'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici.

Vorrei, dunque, che il Governo rileggesse con maggiore attenzione e serenità la nostra proposta; potrebbe così vedere che l'indicazione di alcuni metodi di ana-

lisi da parte dell'Istituto superiore di sanità non è assolutamente in contrasto con la direttiva comunitaria e tende anzi a superare i ritardi della Comunità in questo campo.

RUBINO. L'articolo 3-bis recita: « All'Istituto superiore di sanità, nell'ambito delle funzioni di consulenza di cui all'articolo 3, spetta in particolare: ... » e, se non ho capito male, tra tali funzioni rientrano anche le iniziative previste dall'articolo 10 della direttiva del 1976, quindi non c'è alcun contrasto. In questo senso mi sembra che l'articolo aggiuntivo Colomba e Carloni consenta una interpretazione diversa da quella che ne ha data il Governo.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Se è così è superfluo.

TROTTA. L'articolo aggiuntivo 3-bis aggiunge chiarezza al testo e rappresenta un'ulteriore garanzia per quanto riguarda l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

In particolare non condivido la preoccupazione espressa dal sottosegretario, comunque penso che sia sufficiente sostituire la parola « indicare » con la parola « proporre » per eliminare qualsiasi dubbio.

LUSSIGNOLI. Dopo quanto hanno detto i colleghi Rubino e Trotta, desidero ribadire come questo articolo aggiuntivo rientri perfettamente nello spirito ispiratore dell'articolo precedente, per cui non si tratta che di inquadrare le funzioni dell'Istituto superiore di sanità nell'ambito della consulenza. Ritengo, pertanto, che questo articolo dovrebbe essere accolto di buon grado anche dal Governo, essendo chiaro che gli organi tecnici del Governo dovrebbero essere sentiti ogni qual volta il Governo stesso lo ritenga opportuno. Al contrario si è avuta l'impressione che, sino ad oggi il Governo non abbia tenuto sufficientemente conto del supporto tecnico che alcuni organi scientifici gli avrebbero potuto dare.

PRESIDENTE. L'onorevole Trotta ha presentato il seguente subemendamento:

Alla lettera b) sostituire la parola: « indicare », con la parola « proporre ».

GARAVAGLIA, *Relatore*. Sono d'accordo.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Trotta.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-bis con il subemendamento Trotta testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non poter causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego.

Il Ministro della sanità, nell'ambito delle direttive comunitarie, determina, con decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed altresì i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonché, se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione.

Con lo stesso decreto vengono altresì determinati gli adempimenti di cui all'articolo 8 della presente legge.

Specifiche prescrizioni sulle misure di sicurezza da adottarsi durante la fabbricazione, manipolazione e confezionamento possono essere stabilite tenuto conto delle direttive della Comunità economica europea con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, in conformità alle norme delegate di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti.

Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni o, se il fatto è commesso per colpa, con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici ovvero alle prescrizioni di cui ai decreti previsti nel quarto e quinto comma è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non poter causare danni per la salute, sia a breve che a lungo termine, nelle normali condizioni di impiego.

Entro sei mesi, con decreto del Ministro della sanità, nelle forme di cui all'articolo 3 sono determinati i limiti di purezza batteriologica e chimica ed i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed i singoli componenti.

Specifiche prescrizioni delle misure di sicurezza da adottarsi durante la fabbricazione, manipolazione e confezionamento, possono essere stabilite dalle regioni, tenendo conto delle direttive della Comunità economica europea e di specifiche deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, in conformità al primo comma, lettera c), dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Con analoghi decreti si provvede ai successivi aggiornamenti.

Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute, è punito con la reclusione da un

mese a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni sulla purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Al primo comma, dopo le parole: « danni per la salute », inserire: « sia a breve che a lungo termine ».

Sostituire il secondo comma con il seguente: « entro sei mesi, con decreto del Ministro della sanità, nelle forme di cui all'articolo 3, sono determinati i limiti di purezza batteriologica e chimica ed i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed i singoli componenti ».

Sostituire il quarto comma con il seguente: « specifiche prescrizioni delle misure di sicurezza da adottarsi durante la fabbricazione, manipolazione e confezionamento, possono essere stabilite dalle regioni, tenendo conto delle direttive della Comunità economica europea, e di specifiche deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, in conformità al primo comma, lettera g), dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 613 ».

COLOMBA. Con il testo sostitutivo cerchiamo di riaffermare alcune competenze che riguardano in modo particolare le regioni in materia di cosmetica, e di ribadire che i prodotti cosmetici non devono causare danni né a breve né a lungo termine, preoccupandoci il fatto che i prodotti stessi possano contenere sostanze che a lungo andare provochino fenomeni di accumulo con conseguenze dannose per il consumatore.

In particolare al secondo comma si stabilisce (facendo riferimento all'articolo 3 precedentemente approvato) che il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina i limiti ed i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed i singoli com-

ponenti. A questo proposito mi pare che si potrebbe eventualmente discutere sul termine di 6 mesi, ma, per il resto, non dovrebbero essere sollevate obiezioni da parte del relatore e del Governo.

Il nostro articolo sostitutivo ribadisce inoltre il ruolo delle regioni per quanto riguarda le prescrizioni delle misure di sicurezza da adottarsi durante la produzione dei cosmetici, tenendo anche conto delle direttive della CEE. A questo proposito, se si volesse dare a questa norma un carattere attuativo, saremmo anche disposti a sostituire le parole « tenendo conto » con le parole « in attuazione ». Mi pare, comunque, che questa dizione sia rispettosa della lettera e) dell'articolo 7 della legge n. 883, riconoscendo essa i ruoli istituzionali che la riforma sanitaria stabiliva.

Gli altri emendamenti non fanno che riprendere alcune delle parti che compongono il testo interamente sostitutivo.

GARAVAGLIA, *Relatore*. La formulazione di questo articolo sostitutivo è tale da dare adito ad alcune preoccupazioni, in quanto la dizione è abbastanza particolareggiata, però manca un punto di riferimento, un protocollo cui attenersi, pertanto non so come possa essere addebitata a dei prodotti cosmetici una nocività a lungo termine; dal momento, infatti, che se una sostanza — per accumulo — fa male, ci sarà un accertamento medico, non mi sembra indispensabile un'affermazione di questo genere nell'articolato.

Per quanto riguarda, poi, la specifica competenza delle regioni cui fa riferimento la parte centrale dell'articolo sostitutivo, mi sembra che alle regioni stesse non spetti un'autonomia legislativa proprio al fine di evitare discrepanze tra regione e regione; la legge n. 833, del resto, assegna allo Stato l'emanazione della legislazione, ed alle regioni il compito del controllo.

Un altro punto mi lascia incerta: il decreto sulla purezza batteriologica si riferisce al recepimento di una direttiva CEE; difendo questa posizione perché in sede CEE abbiamo anche noi dei colleghi

legislatori e, nella fattispecie, addirittura una collega particolarmente vicina al gruppo dell'onorevole Colomba. A me non sembra che i consumatori non siano sufficientemente garantiti sia in termini scientifici che normativi. Il relatore, quindi, si dichiara favorevole alla formulazione dell'articolo 4, quale risulta dal testo del disegno di legge in esame, e contrario agli emendamenti ad esso presentati.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Condivido il giudizio del relatore e le argomentazioni espresse per giustificare l'opportunità di non cambiare la dizione dell'articolo 4 al quale, tuttavia, preannuncio un emendamento al quarto comma, là dove si fa riferimento a norme delegate ormai decadute, quelle, cioè, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma dell'articolo 4 con il seguente:

« Specifiche prescrizioni sulle misure di sicurezza da adottarsi durante la fabbricazione, manipolazione e confezionamento possono essere stabilite tenuto conto delle direttive della Comunità economica europea con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

GARAVAGLIA, *Relatore*. Parere favorevole.

CARLONI ANDREUCCI. Desidererei spiegare perché al primo comma dell'articolo 4 abbiamo ritenuto opportuno inserire le parole « sia a breve che a lungo termine ».

Sappiamo tutti che alcune sostanze presenti nei prodotti cosmetici — nelle tinture per capelli, ad esempio — possono essere cancerogene o mutagene. Sappiamo altresì, che gli esami per appurare se una sostanza è cancerogena o meno sono assai più costosi di quelli richiesti per ap-

purare se una sostanza è mutagena o meno e, conseguentemente, sono questi ultimi esami quelli ad essere comunemente praticati.

Abbiamo tenuto a specificare che i danni per la salute derivanti dall'uso dei prodotti cosmetici si riferiscono sia al breve che al lungo termine proprio perché in alcuni casi l'evidenziarsi del processo morboso può avvenire anche a distanza di molto tempo, alcune patologie, cioè, sono riscontrabili addirittura a distanza di anni.

Per quanto riguarda il terzo comma del nostro emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4, ritengo che la disparità cui fa riferimento l'onorevole Garavaglia dovrebbe essere superata, in parte, dalla direttiva CEE alla quale devono attenersi le regioni. Del resto, si tende al superamento dell'ispettorato del lavoro ed al trasferimento delle sezioni sanitarie alle unità sanitarie locali; già nella legge sanitaria, infatti, è scritto che gli operatori possono formulare le specifiche prescrizioni che di volta in volta ritengono opportune.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4, a firma degli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci, con il parere contrario del relatore e del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci, aggiuntivo al primo comma dell'articolo 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento a firma degli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4.

(È respinto).

RUBINO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'emendamento presentato dagli onorevoli Colomba e Carloni Andreuc-

ci, sostitutivo del quarto comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo del quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre le eventuali denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico, all'interno della Comunità economica europea; tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile l'identificazione dell'impresa;

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento espresso in misure legali del sistema metrico per prodotti aventi peso o volume netto superiore, rispettivamente, a 5 grammi o 5 milligrammi;

c) il mese e l'anno di scadenza per i prodotti la cui durata di stabilità, in condizioni normali di conservazione, è inferiore a tre anni; tuttavia, in caso di impossibilità pratica la stessa deve essere riportata sull'imballaggio esterno;

d) la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze la cui presenza è annunciata nella presentazione, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto con esclusione di quelle utilizzate per la profumazione del prodotto nonché dei prodotti di profumeria alcoolica;

e) qualora siano presenti nel prodotto sostanze soggette a particolari prescrizioni, le precauzioni previste per l'utilizzazione dello stesso;

f) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto sull'imballaggio multiplo di detti prodotti;

g) l'indicazione del paese d'origine per i prodotti fabbricati in paesi non membri della Comunità economica europea.

In caso di impossibilità pratica, le indicazioni di cui al presente articolo devono essere riportate sull'imballaggio esterno o su di un foglio aggiunto della confezione; in tale ultimo caso sul recipiente deve essere contenuta un'indicazione chiara, abbreviata, di rinvio al foglio aggiunto.

Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sono limitate, per i prodotti cosmetici, a quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Le indicazioni di cui ai punti b), c), d), e) del primo comma devono essere redatte in lingua italiana.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 3 milioni.

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, comma primo, lettera a), le parole: « all'interno della Comunità europea » sono soppresse.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

All'articolo 5, comma primo, lettera b), le parole: « 5 milligrammi » sono sostituite dalle seguenti: « millilitri ».

Al primo comma, sostituire l'intera lettera d) con la seguente:

d) la composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate. I componenti dovranno essere riportati in ordine decrescente in relazione alla loro percentuale in peso ed indicati con la loro denominazione comune italiana o internazionale.

COLOMBA. I due primi emendamenti hanno un carattere eminentemente tecnico, pertanto l'unico che meriti di essere illustrato è il terzo, sostitutivo della lettera d). Evidentemente su questo punto esistono divergenze tra la maggioranza ed il relatore, che ne fa parte, ed il gruppo comunista, divergenze che appaiono ben visibili sin dalla presa di posizione iniziale dello stesso relatore, quando l'onorevole Garavaglia ha riaffermato la fedeltà - o la subordinazione - alle direttive comunitarie.

Noi riteniamo che la proposta di indicare la composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti cosmetici non costituisca affatto un ostacolo alla libertà della ricerca delle singole imprese produttive, né che possa in qualche modo essere assimilata alla violazione del segreto industriale. Certo, chi da questa innovazione trarrà il maggior vantaggio sarà il consumatore, che finalmente saprà con esattezza quanto paga ciò che compra, quanto paga il contenuto e quanto la confezione. È per questo che riteniamo importante che risulti anche la quantità delle sostanze impiegate per il prodotto cosmetico, ed insistiamo perché l'emendamento venga accolto.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole al primo ed al secondo emendamento, contraria al terzo.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è con-

trario all'emendamento Colomba al primo comma, lettera a), perché la soppressione delle parole « all'interno della Comunità economica europea » comporta un ostacolo allo scambio tra i paesi della Comunità stessa in quanto impone anche ai prodotti provenienti dall'estero l'indicazione di responsabili italiani per la vendita; tuttavia, a parte i meccanismi di difesa e di identificazione del venditore che possono essere rilevanti, l'emendamento, in qualche modo, tutela il consumatore ed è quindi positivo. Però, potrebbe anche essere oggetto di rilievo introducendo una norma che, in qualche modo, può violare i principi generali del trattato di Roma circa il libero scambio delle merci. Tuttavia, il Governo è favorevole all'emendamento ritenendo che i requisiti della garanzia e della sicurezza debbano comunque prevalere; del resto, la stessa Francia, ad esempio, ha recepito la direttiva comunitaria con tali modifiche da far logicamente supporre che non saremmo i soli a violare i principi del trattato di Roma.

Il Governo esprime parere contrario all'emendamento al primo comma, lettera d), poiché il riferimento in esso contenuto non è previsto dalla direttiva e nessun paese comunitario ha ritenuto di inserire nella normativa una prescrizione che sembra anche eccessiva se si considera la natura di questi prodotti che non devono essere ingeriti o iniettati.

Il Governo, al momento, non è in grado di esprimere un giudizio sull'emendamento del relatore.

GARAVAGLIA, *Relatore*. L'emendamento è legato al discorso dei presidi medici chirurgici.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Onorevole Garavaglia, il Governo non ha sufficienti elementi per valutare il suo emendamento e si rimette alla Commissione.

Parere contrario all'emendamento dell'onorevole Rubino poiché lo specificare analiticamente le precauzioni di prodotti soggetti a particolari prescrizioni porte-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

rebbe alla pubblicazione di un elenco presumibilmente incompleto e di scarsa utilità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Colomba e dal relatore al comma primo lettera *a*), favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Colomba e dal relatore al primo comma, lettera *b*), favorevole il Governo.

(È approvato).

ALLOCCA. Desidererei che il relatore mi chiarisse se l'imballaggio esterno riguarda la confezione al minuto o l'intero imballaggio al commercio.

GARAVAGLIA, *Relatore*. La dizione è stata ripresa dalla direttiva relativa alle etichette di imballaggio.

LUSSIGNOLI. Il punto *c*), come tutti gli altri, si ricollega alla premessa dell'articolo 5 nella quale si fa specifico riferimento ad imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici.

L'imballaggio, per ciò che riguarda la lettera *c*), deve essere inteso, a mio avviso, quale confezione.

ALLOCCA. Allora, sarebbe bene specificare con le seguenti parole: « ... sull'imballaggio esterno delle singole confezioni »

LUSSIGNOLI. Noi stiamo approvando un provvedimento che tenta di tutelare nel miglior modo possibile il consumatore; ora, se la data di scadenza viene scritta sulla scatoletta che va in mano al consumatore, egli la legge, ma se la data è scritta sullo scatolone, il consumatore certamente non la legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Allocca soppressivo al primo comma, lettera *c*).

(È approvato).

CARLONI ANDREUCCI. Dopo aver ribadito che manteniamo il nostro emendamento, invito coloro che desiderano che il punto *d*) rimanga nella sua formulazione originaria a spiegarmene il significato, perché veramente mi sfugge.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Sono contraria all'emendamento così com'è formulato, perché ritengo che l'indicazione qualitativa e quantitativa sia adatta unicamente per quei prodotti che vantano tra i loro componenti alcuni ingredienti particolari - *shampoo* alla camomilla, crema all'olio di visone - e che quindi devono farli apparire chiaramente, ma che non possa essere generalizzata.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. La dichiarazione qualitativa e quantitativa riguarda non tutte le sostanze che compongono il prodotto, ma soltanto quelle la cui presenza nel prodotto stesso è proclamata e vantata dalla pubblicità.

Il Governo esprime pertanto parere contrario all'emendamento Colomba sostitutivo della lettera *d*).

ALLOCCA. Per dichiarazione di voto. Ritengo che si debba fare la dichiarazione qualitativa e quantitativa della sostanza la cui presenza è vantata nella presentazione del prodotto; non enunciata, vantata. Il vanto riguarda le sostanze che hanno una particolare funzione, non l'acqua, per esempio, che è un solvente; riguarda le sostanze con funzioni ammorbidenti, purificanti, assorbenti, nutrienti, eccetera.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Allocca al comma primo, lettera *d*), dell'articolo 5.

LUSSIGNOLI. Invito gli onorevoli Colomba e Carloni a ritirare l'emendamento interamente sostitutivo della lettera *d*) al primo comma dell'articolo 5; ritengo, infatti, che la presentazione di un ordine

del giorno maggiormente corrisponderebbe allo scopo considerato che già numerose aziende, anche italiane, indicano la quantità e la qualità delle sostanze dei propri prodotti.

CARLONI ANDREUCCI. Noi riteniamo che il contenuto dell'emendamento sia di notevole importanza per l'azione di tutela della salute del consumatore. La dichiarazione della composizione qualitativa e quantitativa della sola sostanza vantata nella presentazione del prodotto non è di per sé sufficiente se non vengono riportati tutti i componenti in ordine decrescente, in relazione alla loro percentuale in peso ed indicati con la loro denominazione comune italiana o internazionale. Specificare la percentuale in fluoro presente nei dentifrici non è sufficiente poiché non si dice, ad esempio, che in alcuni sono presenti zuccheri la cui azione, come sappiamo, è cariogena. La indicazione dei componenti, inoltre, faciliterà la lotta alle frodi commerciali; infatti, conoscendo la qualità delle singole sostanze che compongono il prodotto più agevole sarà l'individuazione di eventuali diversità di prezzo tra prodotti uguali.

In sede di discussione generale fu detto che l'indicazione qualitativa e quantitativa non era possibile in quanto avremmo contravvenuto alla segretezza industriale, ma in un articolo del *Corriere della Sera* di ieri abbiamo letto che negli Stati Uniti, ad esempio, è ormai prassi consolidata quella di indicare la composizione quantitativa e qualitativa, e ciò significa, quindi, che quelle indicazioni non contravvengono al principio della segretezza industriale.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo non può accettare l'emendamento in discussione per le ragioni che ha ricordato e perché le misure in esso previste sono escluse dalla normativa CEE; quindi, non possiamo determinare una normativa diversa da quella degli altri paesi della Comunità che non hanno ritenuto opportuno inserire discriminazioni di tal genere. Tut-

tavia, le preoccupazioni espresse hanno una loro fondatezza ed il Governo, quindi, è disposto ad accettare un ordine del giorno che lo inviti a far sì che in sede comunitaria l'azione del nostro paese si muova in tal senso.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo, e l'onorevole Lussignoli hanno invitato gli onorevoli Colomba e Carloni a ritirare il loro emendamento e a proporre un ordine del giorno. È chiaro che un ordine del giorno sulla stessa materia non può essere presentato.

COLOMBA. Mantengo l'emendamento, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Colomba alla lettera b), contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'onorevole Allocca ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera d), sostituire la parola « annunziata » con la parola « vantata ».

GARAVAGLIA, *Relatore*. Poiché originariamente si era usata la parola « enfatizzata », sono favorevole ad inserire nel testo « vantata ».

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Al di là delle intenzioni dell'onorevole Allocca, temo che questo emendamento renda più permissiva la dizione della lettera d), mentre mi era sembrato che l'orientamento della Commissione fosse verso una posizione più rigida.

Per questo motivo il Governo esprime parere contrario.

LUSSIGNOLI. Non mi sento sicuro dell'atteggiamento da assumere perché, mentre mi sembra di capire che questo emendamento renderebbe la norma più rigida e rigorosa, le risposte date da alcuni colleghi sono invece segno opposto;

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

io, comunque, sarei favorevole all'emendamento qualora esso avesse veramente un valore più restrittivo. Inoltre ho sentito il relatore parlare di un terzo termine: « enfaticata ».

MENZIANI. Penso sia meglio lasciare il termine « annunciata », perché quando dico che il mio dentifricio è al fluoro enuncio una cosa, senza enfaticarla né vantarla.

COLOMBA. Mi associo al collega Menziani. Preferisco la formulazione attuale perché essa ci consente di valutarne la corrispondenza al reale contenuto del prodotto. Io starei attento ad introdurre altri termini che renderebbero sempre più difficile il controllo.

PRESIDENTE. Onorevole Allocca, mantiene l'emendamento ?

ALLOCCA. Sì, onorevole presidente.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Allocca alla lettera d).

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo dopo il primo comma, per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

È vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubbli-

cità dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono a tali prodotti caratteristiche ed effetti che essi non possiedono.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Gli onorevoli Colomba e Carloni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

È vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni ingannevoli, figurativi o meno, che attribuiscono a tali prodotti altre caratteristiche non previste dall'articolo 1 e che comunque essi non possiedono.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000, ed è tenuto a pubblicare una rettifica con gli stessi mezzi e lo stesso risalto utilizzati nella pubblicità, nel modo determinato dalla autorità sanzionatoria.

L'onere della dimostrazione della rispondenza tra gli effetti dichiarati ed i risultati ottenuti spetta al produttore.

COLOMBA. L'emendamento si illustra da sé.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Sono favorevole.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono parzialmente favorevole, in quanto nei primi due commi è aggiunta una forma di pubblicità relativa alla rettifica per chi ha violato le disposizioni del primo comma. Quindi, parere favorevole per quanto riguarda il primo comma. Parere favorevole al secondo comma. Parere contrario all'ultimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento presen-

tato dagli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci interamente sostitutivo dell'articolo 6, parere favorevole del relatore e del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, parere favorevole del relatore e del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, parere favorevole del relatore e contrario del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un paese della Comunità economica europea, il quale è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e di confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro.

Il direttore tecnico svolge la sua attività in modo continuativo alle dipendenze dell'impresa, qualora non ne sia il titolare. Tale rapporto di lavoro può essere tuttavia di tipo professionale nelle imprese la cui attività riguardi esclusivamente il confezionamento dei prodotti cosmetici e purché ciò non implichi la manipolazione diretta del prodotto.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può indicare i tipi di confezionamento per i quali, pur in presenza di manipolazione diretta del prodotto, si può

far ricorso, nelle imprese artigiane o in quelle con un numero di addetti non superiore a cinque, al rapporto di lavoro di tipo professionale.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono fissati ed aggiornati i criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei prodotti cosmetici ed i termini entro i quali i predetti locali devono essere adeguati alle prescrizioni.

Chiunque intende produrre o confezionare in proprio e per conto terzi i prodotti di cui all'articolo 1 deve darne comunicazione scritta almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, alla competente autorità sanitaria regionale.

La comunicazione deve contenere:

a) l'indicazione del nome o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa e dell'officina di produzione;

b) la descrizione dei locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende effettuare;

c) le generalità e la qualifica del direttore tecnico.

Ogni modificazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) deve formare oggetto di nuova preventiva comunicazione.

Analoga comunicazione, limitatamente al punto a), deve essere fatta dagli importatori di prodotti esteri in confezioni pronte alla vendita.

Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno le Regioni danno notizia al Ministero della sanità, mediante appositi elenchi, delle comunicazioni ricevute nel semestre precedente.

In qualsiasi momento l'autorità sanitaria locale delegata dalla Regione può accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e può disporre l'adozione di particolari cautele e l'esecuzione di lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione o

al confezionamento che si intende effettuare, in armonia con le disposizioni previste dal decreto ministeriale di cui al precedente quarto comma.

Chiunque contravviene alle disposizioni del primo, quinto, settimo e ottavo comma del presente articolo, alle disposizioni di cui al decimo comma o alle disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.

Le imprese produttrici ed impotatrici devono conservare per un periodo di tre anni, anche dopo la cessazione della produzione o del deposito, la documentazione relativa alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto ed ai processi produttivi.

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, primo comma, dopo le parole: « in scienze biologiche » sono inserite le seguenti: « iscritte al relativo Albo professionale ».

All'articolo 7, primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « senza pregiudizio delle responsabilità dell'imprenditore ».

Il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il direttore tecnico svolge la sua attività con un rapporto di lavoro che può essere di tipo professionale ».

Il terzo comma dell'articolo 7 è soppresso.

Il quarto comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio dei ministri, con propria deliberazione, determina i criteri cui le Regioni dovranno attenersi in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici e i

termini entro i quali i predetti locali devono essere adeguati alle prescrizioni ».

All'articolo 7, quinto comma, le parole: « 15 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giorni ».

All'articolo 7, comma sesto, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: « e la documentazione comprovante l'acquisto o il leasing delle attrezzature sopraddette ».

All'articolo 7, sesto comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

« d) l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate come base a quelle contenute nel prodotto commerciale ».

All'articolo 7, il decimo comma è sostituito dal seguente:

« In qualsiasi momento gli operatori dei servizi di prevenzione individuati ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e possono disporre l'adozione di particolari cautele nell'esecuzione di lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione o al confezionamento che si intende effettuare ».

All'articolo 7, comma undicesimo, le parole: « emanate con il decreto » sono soppresse.

Il comma dodicesimo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Le imprese produttrici o importatrici devono conservare almeno 3 anni presso la loro sede di produzione o di deposito, anche dopo l'accettazione dell'attività, la documentazione sulla idoneità delle materie prime adoperate e dei relativi certificati analitici, attestanti per lotto di prodotti il relativo grado di purezza e le metodiche analitiche per evidenziare tali sostanze nel prodotto finito. Dette certificazioni devono essere esibite all'autorità sanitaria che ne faccia richiesta ».

Il relatore, onorevole Garavaglia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 7 con il seguente:

« Il direttore tecnico svolge la sua attività con un rapporto di lavoro che può essere di tipo professionale ».

Sopprimere il terzo comma.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Parere favorevole ai primi quattro emendamenti. Parere contrario al quinto emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 7. Parere favorevole al sesto emendamento tendente a sostituire le parole « 15 giorni » con le altre: « 30 giorni ». Parere contrario a tutti gli altri emendamenti.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere favorevole ai primi due emendamenti presentati dagli onorevoli Colomba e Carloni, aggiuntivi, entrambi al primo comma dell'articolo 7.

Parere contrario all'emendamento del relatore sostitutivo del secondo comma dell'articolo 7. L'emendamento, infatti, stabilisce un'assoluta libertà in un rapporto di lavoro a carattere subordinato.

Parere contrario all'emendamento del relatore soppressivo del terzo comma dell'articolo 7. Con quel comma, infatti, si vuol salvaguardare la possibilità, per le imprese artigiane e per quelle con numero di addetti inferiore a cinque, di far ricorso al rapporto di lavoro di tipo professionale. Quindi parere contrario alla soppressione del terzo comma. Parere contrario anche all'emendamento sostitutivo del quarto comma, in quanto trattasi di materia tecnica che meglio può essere determinata, e più agevolmente modificata, con lo strumento del decreto interministeriale. Si rileva, del resto, che il ricorso alla deliberazione del Consiglio dei ministri è previsto dalla legge n. 833 del 1978, in particolare per le materie trasferite alle regioni, nei casi in cui sia necessario intervenire con un atto di indirizzo e coordinamento, men-

tre per il settore cosmetico si tratta di materia riservata allo Stato e delegata alle regioni.

Parere favorevole all'emendamento al quinto comma.

Parere contrario all'emendamento al sesto comma, lettera *b*), in quanto esso non ha rilievo dal punto di vista sanitario.

Parere contrario all'emendamento al sesto comma, lettera *d*), perché esso introduce l'obbligo di comunicazione al Ministero della sanità delle sostanze e dei prodotti impiegati nella preparazione dei cosmetici, mentre è noto che la direttiva CEE n. 768 del 1976 prevede che ogni Stato membro possa esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione delle autorità competenti soltanto per rendere possibile, nei casi di alterazione della salute, un trattamento medico appropriato e pronto.

Il rispetto, pertanto, della direttiva imporrebbe che l'emendamento di cui trattasi venisse almeno correlato alla finalità del « pronto ed adeguato trattamento medico ».

Parere contrario agli emendamenti al settimo ed ottavo comma, per le motivazioni indicate in relazione all'emendamento al sesto comma, lettera *d*).

Parere contrario all'emendamento sostitutivo del decimo comma perché in esso non si fa riferimento all'autorità sanitaria competente oltre agli operatori previsti dall'articolo 21 della legge n. 833 del 1978, e perché manca, alla fine del comma, dopo le parole « che si intende effettuare », la frase « in armonia con le disposizioni previste dal decreto ministeriale di cui al precedente quarto comma ».

Parere contrario per l'emendamento all'undicesimo comma per le stesse motivazioni addotte in merito all'emendamento al quarto comma.

Parere contrario ai commi sostitutivi del dodicesimo, in quanto sembra eccessivamente oneroso per le imprese produttrici far conservare, anche dopo cessata la produzione, la documentazione sulla idoneità delle materie prime adoperate e dei relativi certificati analitici attestanti, per lot-

to di prodotti, il relativo grado di purezza e le metodiche analitiche per evidenziare tali sostanze nel prodotto finito.

Si ritiene che l'attuale testo del dodicesimo comma sia sufficiente a tutelare la salute dei consumatori dei prodotti cosmetici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Colomba al primo comma, tendente ad inserire dopo le parole « in scienze biologiche » le seguenti: « iscritte al relativo Albo professionale ». Favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colomba aggiuntivo al primo comma, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colomba sostitutivo del secondo comma, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colomba soppressivo del terzo comma, favorevole il relatore, contrario il Governo per motivi di coordinamento.

(È approvato).

COLOMBA. Ritiro il successivo emendamento, sostitutivo del quarto comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Colomba al quinto comma, sostitutivo delle parole « 15 giorni » con le parole « 30 giorni », favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

COLOMBA. Per dichiarazione di voto sul mio emendamento aggiuntivo alla lettera *b*) del sesto comma.

Benché non ritenessi di dover illustrare questo emendamento, mi vedo costretto a farlo proprio per la motivazione prima adottata dal rappresentante del Governo nell'esprimere parere contrario.

L'emendamento ci è stato ispirato dal fatto che tutta una serie di laboratori di produzione di cosmetici possono con facilità dotarsi di attrezzature rispondenti alle esigenze, affittandole o prendendole in prestito, tanto per apparire in ordine nel momento del controllo, ma tali attrezzature - non facendo stabilmente parte del laboratorio stesso - non sono in grado di fornire le necessarie garanzie di sicurezza e di efficacia dei prodotti. È per evitare tutto ciò che si è pensato di richiedere ai laboratori la documentazione comprovante l'acquisto o il *leasing* delle attrezzature in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento degli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci, aggiuntivo al sesto comma, lettera *b*), contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci, aggiuntivo della lettera *d*), contrari relatore e Governo.

(È respinto).

CARLONI ANDREUCCI. Ritengo che lo emendamento sostitutivo del decimo comma dell'articolo 7 meglio tuteli la salute dei lavoratori poiché fa specifico riferimento agli operatori dei servizi di prevenzione, esplicitando quelle che sono le loro competenze e facoltà. Devo altresì aggiungere che ritengo pertinente l'osservanza del sottosegretario il quale ha fatto opportunamente notare che quanto specificato nell'emendamento debba avvenire in armonia con le disposizioni ministeriali previste dal decreto di cui al precedente quarto comma.

GARAVAGLIA, Relatore. Non eccepisco sul fatto che il testo dell'emendamento sia preciso, ma preferirei che la dizione del decimo comma restasse quella del provvedimento poiché, a mio avviso, meglio ci consente di adeguarci alla realtà attuale.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Potremmo specificare che gli operatori della autorità sanitaria locale delegata dalla regione possono accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e disporre l'adozione di particolari cautele nell'esecuzione di lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione o al confezionamento che si intende effettuare. Tuttavia, mi chiedo cosa cambi l'eventuale approvazione di questo emendamento. Il Governo, comunque, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento degli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci, sostitutivo del decimo comma dell'articolo 7. Il relatore ha espresso parere contrario, il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento espressivo al comma undicesimo dell'articolo 7, parere contrario del relatore e del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del comma dodicesimo, parere contrario del relatore e del Governo.

(È respinto).

COLOMBA. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dello articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 7, quale risulta a seguito degli emendamenti approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Per l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente

legge, l'autorità sanitaria locale delegata dalla Regione può procedere in qualunque momento al prelievo di campioni dei prodotti cosmetici, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4.

Sino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 4 il prelievo viene effettuato con modalità in uso per i prodotti farmaceutici.

Il prelevamento può essere effettuato sia presso il deposito del fabbricante, del confezionatore, dell'importatore o del distributore sia presso i punti di vendita all'ingrosso o al minuto.

Quando dalle analisi, sia qualitativa che quantitativa, dei campioni prelevati risulti l'esistenza di un illecito sanzionato penalmente, l'autorità regionale trasmette immediatamente la denuncia all'autorità giudiziaria, dandone senza indugio comunicazione agli interessati e al Ministero della sanità.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare all'autorità regionale istanza di revisione in bollo.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di due mesi.

Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, l'autorità regionale dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo rappresentante. A tal fine si dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Le imprese sono tenute a fornire, su richiesta motivata della Regione, informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti oggetto della richiesta stessa, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni.

A tal fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti.

La Regione cura che sia assicurata la segretezza di tali dati.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato i seguenti emendamenti:

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Gli operatori di cui all'articolo precedente possono procedere in qualunque momento al prelievo di campioni dei prodotti cosmetici, con le modalità in uso e per i prodotti farmaceutici.

Il prelevamento può essere effettuato sia presso il deposito del fabbricante, del confezionatore, dell'importatore o del distributore, sia presso i punti di vendita all'ingrosso o al minuto. Quando dall'analisi sia qualitativa che quantitativa dei campioni prelevati risulti l'esistenza di un illecito sanzionato penalmente, gli operatori di cui al primo comma trasmettono immediatamente la denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli interessati e al Ministero della sanità.

Le imprese sono tenute a fornire, su richiesta motivata dell'unità sanitaria locale informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti oggetto della richiesta stessa, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni.

L'unità sanitaria locale cura che sia assicurata la segretezza di tali dati ».

I primi due commi dell'articolo 8 sono sostituiti dal seguente:

« Gli operatori di cui all'articolo precedente possono procedere in qualunque momento al prelievo dei campioni dei prodotti cosmetici, con le modalità in uso per i prodotti farmaceutici ».

All'articolo 8, quarto comma, le parole: « l'autorità regionale trasmette » sono sostituite dalle seguenti: « gli operatori di cui al primo comma trasmettono ».

All'articolo 8, decimo comma, le parole: « la regione » sono sostituite dalle seguenti: « l'unità sanitaria locale ».

GARAVAGLIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati dagli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non vorrei far perdere tempo, ma non posso non ricordare che non è possibile equiparare integralmente i prodotti cosmetici a quelli farmaceutici trattandosi di materia completamente diversa, tanto è vero che mentre per i prodotti farmaceutici la competenza è dello Stato, per gli altri la competenza è delle regioni. Per tale motivo il ricorso alle procedure utilizzate per il settore farmaceutico è previsto soltanto fino alla emanazione della normativa specifica per i cosmetici. A parte ciò è comunque indispensabile prevedere nel testo la procedura per la revisione delle analisi.

Non è, pertanto, condividibile l'emendamento in questione, spettando la competenza nel settore della cosmetica alle regioni che la esercitano mediante la subdelega ai comuni; inoltre, la previsione che solo gli operatori ex articolo 21 della legge n. 833 del 1978 possono procedere ai rilievi è inaccettabile, in quanto limitativa della competenza organizzativa delle regioni e delle modalità con le quali esse intendono esplicitare la delega.

Stando così le cose, il Governo si dichiara contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colomba e Carloni sostitutivo dell'articolo 8, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

I successivi emendamenti Colomba e Carloni, dei quali è stata data lettura, sono preclusi.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

In relazione agli accertamenti di cui agli articoli 7 e 8 ed indipendentemente dal procedimento penale l'autorità regionale può provvedere:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale l'impresa dovrà adempiere alle prescrizioni fissate, disponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino a tale adempimento;

b) al temporaneo divieto di immissione in commercio dei prodotti, qualora ricorra l'urgenza di provvedere. Il divieto perdura sino a che l'impresa non abbia adempiuto alle prescrizioni fissate.

In caso di violazioni reiterate delle disposizioni della presente legge o nei casi di particolare gravità l'autorità regionale può altresì disporre la chiusura dell'officina di produzione per un periodo massimo di sei mesi.

Nella ipotesi di temporaneo divieto di immissione in commercio la regione comunica i provvedimenti adottati e trasmette la relativa documentazione al Ministero della sanità che provvede ad informare le restanti regioni per l'adozione delle iniziative necessarie per la tutela della salute pubblica e per il conseguente coordinamento.

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, primo comma, le parole: « l'autorità regionale può provvedere », sono sostituite dalle seguenti: « gli operatori dei servizi di prevenzione dell'unità sanitaria locale, individuati ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono provvedere ».

All'articolo 9, secondo comma, le parole: « l'autorità regionale », sono sostituite dalle seguenti: « l'autorità sanitaria locale ».

All'articolo 9, terzo comma, le parole: « la regione », sono sostituite dalle seguenti: « l'unità sanitaria locale ».

GARAVAGLIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario per le motivazioni già esposte in merito agli emendamenti di cui all'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Carloni Andreucci al primo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Carloni Andreucci al secondo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Carloni Andreucci al terzo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'onorevole Garavaglia ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al temporaneo divieto di immissione in commercio dei prodotti, qualora ricorra l'urgenza di provvedere e limitatamente agli illeciti sanzionati penalmente. Il divieto perdurerà sino a che l'impresa non abbia adempiuto alle prescrizioni fissate ».

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono contrario a questo emendamento perché mi pare introduca un elemento eccessivamente limitativo, in quanto vi possono essere illeciti sanzionabili civilmente.

GARAVAGLIA, *Relatore*. L'emendamento che ho presentato tende a salvaguar-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

dare le imprese evitando che vengano penalizzate ancor prima di sapere se davvero esiste il reato.

Mi rimetto, comunque, alla Commissione.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Con le perplessità espresse, anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Garavaglia.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 10.

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la non rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione ovvero ne sia responsabile e la confezione non presenti segni di alterazione.

(È approvato).

ART. 11.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

In caso di più violazioni della stessa disposizione di legge eseguite nell'attuazione di un medesimo disegno si applica un'unica sanzione amministrativa, ma, te-

nuto conto della gravità dei fatti, i massimi previsti dalla presente legge possono essere triplicati.

Costituiscono comunque un unico illecito amministrativo le violazioni delle disposizioni degli articoli 5 e 6 della presente legge allorquando si riferiscono a partite o lotti di cosmetici prodotti, distribuiti o importati in un unico contesto anche se distribuiti per la vendita o messi in commercio in tempi e luoghi diversi.

La competenza a conoscere degli illeciti penali ed amministrativi previsti dalla presente legge spetta in via esclusiva all'autorità giudiziaria o all'autorità regionale del luogo in cui ha sede lo stabilimento di produzione ovvero l'importatore dei prodotti cosmetici cui l'illecito si riferisce.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge hanno esercitato per almeno tre anni la funzione di direttore tecnico ovvero di titolare di azienda o la esercitano alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno, pur essendo sprovvisti di una delle lauree di cui al precedente articolo 7, possono proseguire nell'attività stessa, purché entro 60 giorni documentino alla competente autorità sanitaria regionale l'attività stessa.

L'autorità predetta, sulla base della documentazione acquisita rilascia ai richiedenti un attestato abilitante alla direzione tecnica della produzione documentata dandone comunicazione al Ministero della sanità.

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato il seguente emendamento:

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge hanno eserci-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

tato per almeno 5 anni la funzione di direttore tecnico, pur essendo sprovvisti di una delle lauree di cui all'articolo 7, possono proseguire nell'attività stessa, purché entro 60 giorni documentino alla competente autorità regionale la medesima attività e ottengano il corrispondente attestato abilitante.

Tale attestato, rilasciato dall'autorità predetta, abilita alla direzione tecnica della sola produzione documentata secondo quanto previsto al comma precedente, e di ciò è data comunicazione al Ministero della sanità ».

COLOMBA. A questo emendamento, signor presidente, preannuncio un subemendamento del seguente tenore: *al primo comma, sostituire le parole: « 5 anni », con le parole: « 3 anni »; sostituire le parole: « 60 giorni », con le parole: « 120 giorni ».*

GARAVAGLIA, *Relatore*. Il relatore esprime parere contrario all'emendamento degli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci per gli effetti negativi che finirebbe per produrre nei confronti di quelle piccole aziende che per improvvisa difficoltà si trovassero costrette a dover interrompere la normale produzione ed iniziare una nuova.

COLOMBA. Se una piccola azienda artigianale ha prodotto cosmetici di scarsa pericolosità e li ha immessi nel mercato, noi, con la sanatoria, le diamo la possibilità di continuare quella produzione, senza bisogno di consulenti o di alcunché, a patto, però, che quel tipo di produzione sia esercitata da almeno tre anni. Se quella piccola azienda, invece, dalla produzione del dentifricio passasse, ad esempio, a quella dello *shampoo*, è evidente che in quel caso necessiterebbe di un consulente.

LUSSIGNOLI. Invito il relatore a riflettere sull'emendamento in questione, poiché, a mio avviso, è meritevole di attenzione.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. La modifica sostanziale dell'emendamento Colomba e Carloni Andreucci, rispetto al testo del Governo, riguarda il fatto che restringe da due ad una le ipotesi di sanatoria. Il testo del Governo, infatti, prevede che possono proseguire nella loro attività coloro i quali alla data di entrata in vigore della legge hanno esercitato per almeno tre anni la funzione di direttore tecnico o di titolare di azienda o esercitano detta attività da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Nell'emendamento in questione, invece, questa seconda ipotesi di sanatoria viene meno con conseguenze gravi, a mio avviso, soprattutto per le piccole aziende il cui numero, tra l'altro, è assai elevato.

Il Governo esprime parere contrario al citato emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Colomba e Carloni Andreucci, sostitutivo dell'articolo 12, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

La onorevole Garavaglia ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, secondo comma, le parole: « della produzione documentata » sono soppresse.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Parere contrario secondo le argomentazioni già esposte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Garavaglia.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

È concesso ai produttori ed importatori, per l'adeguamento dei prodotti cosmetici alle disposizioni della presente legge concernenti le sostanze impiegate e le relative condizioni di impiego, un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Il termine è elevato ad un anno per le prescrizioni attinenti l'etichettatura.

Chiunque produce, confeziona o importa prodotti cosmetici alla data di entrata in vigore della presente legge può proseguire nell'attività purché presenti la comunicazione di cui ai commi quarto e settimo dell'articolo 7 entro 90 giorni dalla predetta data.

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « 6 mesi » con le parole: « tre mesi ».

Al secondo comma sostituire le parole: « ad un anno » con le parole: « a sei mesi ».

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere messi in commercio prodotti confezionati non conformi alle prescrizioni della stessa ».

GARAVAGLIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tutti e tre gli emendamenti.

COLOMBA. Ritiro i tre emendamenti.

PRESIDENTE. La onorevole Garavaglia ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge è comunque vietato l'impiego delle sostanze di cui all'allegato II ».

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Garavaglia.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nei confronti dei prodotti cosmetici, gli articoli 189 e 251 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e gli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

La onorevole Garavaglia ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nei confronti dei prodotti cosmetici, l'articolo 251 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e gli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge ».

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo sostitutivo proposto dall'onorevole Garavaglia.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO